

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-4713 del 30/08/2024  |
| Oggetto                     | D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L.R. n.13/2015.<br>Ditta: PETROLTECNICA SPA - CORIANO.<br>Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 c.15 del D.Lgs.<br>n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di<br>smaltimento (D14, D9) e recupero (R12, R5), con<br>cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184 ter<br>cc.2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, di rifiuti urbani, rifiuti<br>speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi,<br>mediante impianto mobile denominato MOBPTT008. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-4924 del 30/08/2024   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO   |

Questo giorno trenta AGOSTO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L.R. n.13/2015. Ditta: **PETROLTECNICA SPA - CORIANO**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 c.15 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D14, D9) e recupero (R12, R5), con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184 ter cc.2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante impianto mobile denominato MOBPTT008.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 recante “Norme in materia ambientale” — Parte II *Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*, Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
  - un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i

criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);

- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i nuovi Provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al sopracitato comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al comma 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;
- la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- l'art.198 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art.183 c. 1 lett. b-ter dello stesso decreto), avviati allo smaltimento, in regime di privativa;
- il D.M. n.152 del 27.09.2022, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la L. n.447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022 in materia di prevenzione incendi e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

- la L.R. Emilia Romagna n.4 del 20.04.2018 *Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*;

**VISTE:**

- la Legge n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la LR n.13/2015 e smi, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015;
- la D.D.G. n. 130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n. 2291/2021;
- la D.D.G. n.140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE;
- la D.D.G. n.94/2023, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.140/2022 e l'approvazione del Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n.124 del 19/12/2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17/05/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

**RICHIAMATA** la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

**RICHIAMATA** l'Autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006, rilasciata alla ditta

PETROLTECNICA SPA avente sede legale in Comune di CORIANO, VIA ROVERETA, 32, finalizzata a svolgere l'attività di smaltimento (D9, D14) e recupero (R5, R12) - mediante trattamento di vagliatura, triturazione a secco e desorbimento termico - di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante l'impianto mobile denominato MOBPTT008, emessa con Provvedimento della Provincia di Rimini n.299 del 12.02.2014, così come modificato con Atto della Provincia di Rimini n.706 del 26.05.2015, ed avente scadenza il 12.02.2024;

**VISTO** che l'efficacia dell'Autorizzazione di cui al punto precedente era subordinata al possesso della marcatura CE, al collaudo e alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003, da prestarsi preventivamente all'avvio effettivo dell'impianto, e che, considerato che tali documenti non sono mai stati prodotti dalla ditta, detta Autorizzazione non è mai divenuta efficace;

**DATO ATTO** che:

- il D.M. n.152 del 27.09.2022, ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, sopra citato, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti di origine minerale, per la produzione di aggregato recuperato, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- l'art. 6 del D.M. n.152/2022 stabilisce che il produttore di aggregato recuperato applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;

**RICHIAMATE** le linee guida SNPA approvate con delibera n.41/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;

**VISTA** l'istanza di rinnovo, con modifiche, dell'Autorizzazione suddetta, presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta PETROLTECNICA SPA in data 04.08.2023, così come integrata il 20.09.2023, volta allo svolgimento delle operazioni di smaltimento (D14, D9) e recupero (R12, R5), con cessazione della qualifica di rifiuto sia ai sensi dell'art.184 ter, comma 2 (in conformità al D.M. n.152 del 27.09.2022), sia ai sensi dell'art.184 ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con nulla osta in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995,

mediante impianto mobile denominato MOBPTT008;

**CONSIDERATO** che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A., poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

**VISTO** che, con nota prot. n.145016 del 25.08.2023, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 8/2023 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

**DATO ATTO** che la Conferenza n.8/2023, riunitasi il 22/09/2023 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale **Allegato A1**, ha richiesto l'inoltro di documentazione integrativa, rimandando la valutazione dell'istanza ad una seduta successiva;

**VISTE:**

- la nota del 29.09.2023, con la quale il SAC ha formulato all'interessato la richiesta di documentazione integrativa ritenuta necessaria dalla Conferenza n.8/2023, con sospensione dei termini del procedimento;
- la richiesta motivata, fatta pervenire dall'interessato il 23.10.2023 volta ad una proroga di 45 gg. del termine per la presentazione della documentazione, accolta con nota di ARPAE del 27.10.2023;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'interessato il 13.12.2023;

**VISTO** che, con nota prot. n.7338 del 15.01.2024, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.4/2024 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

**DATO ATTO** che la Conferenza n.4/2024, riunitasi il 09.02.2024 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale **Allegato A2**, ha ritenuto necessario il completamento della documentazione integrativa e lo svolgimento di approfondimenti in materia di rilascio di

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rimandando la valutazione dell'istanza ad una seduta successiva;

**VISTE:**

- la nota del 05.03.2024, con la quale il SAC ha formulato all'interessato la richiesta di completamento della documentazione integrativa ritenuta necessaria dalla Conferenza n. 4/2024, comunicando il permanere della sospensione dei termini dal 29.09.2023 fino all'inoltro di tale documentazione;
- la nota del 05.04.2023, con la quale il SAC ha sollecitato l'inoltro della documentazione richiesta dalla Conferenza fissando un termine ivi indicato;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'interessato il 19.04.2024;

**DATO ATTO** che, come comunicato alla ditta con la sopracitata nota del 05.03.2024, l'Autorizzazione rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini n.299 del 12.02.2014 è scaduta in data 12.02.2024; pertanto, ancorché l'interessato abbia presentato istanza di rinnovo, il presente Provvedimento costituisce rilascio di nuova Autorizzazione;

**VISTO** che, con nota prot. n.84594 del 08.05.2024, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.9/2024 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

**DATO ATTO** che la Conferenza n.9/2024, riunitasi il 13.06.2024 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale **Allegato A3**, ha espresso parere positivo all'istanza presentata con prescrizioni, che il Servizio Territoriale di ARPAE ha formulato con propria nota, e con le prescrizioni generiche previste in materia di antincendio, ritenendo al contempo che l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera vada richiesta all'autorità territorialmente competente, relativo alla campagna di attività;

**VISTO** che nella Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n.103830 del 05.06.2024, verosimilmente per un refuso, in riferimento alla Linea 1 di trattamento - operazioni D14/R12, è stato indicato erroneamente il codice EER 200203 anziché correttamente il codice 200303;

**CONSIDERATO** che

- l'impianto mobile è composto da una sezione di triturazione/vagliatura e da una sezione di desorbitore termico che possono essere utilizzate in serie o singolarmente;
- l'impianto mobile prevede tre linee di trattamento:
  - o Linea 1, composta unicamente dall'impianto di triturazione e vagliatura.
  - o Linea 2, composta unicamente da desorbitore termico.
  - o Linea 3, composta da desorbitore termico e in successione dall'impianto di triturazione e vagliatura.

**RITENUTO** di non dover ricomprendere nel presente Provvedimento il nulla osta in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995, richiesto dalla ditta, in quanto tale titolo è da richiedere all'autorità territorialmente competente contestualmente alla presentazione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

**RITENUTO** che il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art.184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 184-ter, siano rispettivamente garantiti dalla piena applicazione del D.M. n.152/2022 (per gli EoW di cui al comma 2) e da quanto dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C13 al presente Provvedimento (per gli EoW di cui al comma 3);

**PRESO ATTO** che la ditta in esame è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015 rilasciate da apposito ente certificatore;

**DATO ATTO** che la ditta, alla propria documentazione tecnica presentata, ha allegato il Documento riguardante il rispetto del Reg. CE n.1907/2006 (REACH) e del Reg. CE n.1272/2008 (CLP) e che, in riferimento allo stesso, l'AUSL territorialmente competente ha espresso parere positivo;

**VISTO** che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

|   | ELABORATI  | data       |
|---|--|------------|
| 1 | nota pervenuta con prot. n.211303 del 13.02.2023 | 13.02.2023 |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 2 | Relazione tecnica descrittiva dell'impianto Rev. 0 con All.: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 5c, 6, 7a    | 13.02.2023 |
| 3 | nota pervenuta con prot. n.73606 del 19.04.2024  | 19.04.2024 |
| 4 | Allegato A Codici EER per linea di trattamento impianto MOBPTT008  | 19.04.2024 |
| 5 | Allegato B Schede EoW - rev. 0   | 19.04.2024 |
| 6 | Allegato C Documento riguardante il rispetto del Reg. CE n.1907/2006 (REACH) e del Reg. CE n.1272/2008 (CLP) | 19.04.2024 |

**ACQUISITI** agli atti:

- la nota prot. n.103830 del 05.06.2024, così come integrata con nota prot. n.112108 del 18.06.2024, con la quale, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione Tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, ed emissioni in atmosfera ancorché non oggetto di autorizzazione), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- le note prot. n.14537 del 14.09.2023, n.695 del 17.01.2024 e n.7737 del 10.05.2024 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che riportano il riferimento ad un rinnovo periodico di conformità antincendio, ex art.5 DPR 151/11, relativo al Certificato di Prevenzione Incendi prot. n.3976 del 26.03.2011, con validità fino al 19/04/2027, da ricondursi, verosimilmente per un refuso, a impianto fisso di altra azienda, anziché all'impianto mobile denominato MOBPTT008 in esame;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 12.03.2024 alla società PETROLTECNICA SPA ed avente scadenza il 11.03.2025;

**PRESO ATTO** che la ditta richiedente l'Autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 402,00;

**RITENUTO**, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

**RICHIAMATI** gli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

**DATO ATTO** che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento ai sensi della L. n.241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

### **DISPONE**

1. di rilasciare l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta **PETROLTECNICA SPA**, avente sede legale in Comune di CORIANO, VIA ROVERETA n.32, finalizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D14, D9) e recupero (R12, R5), con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184 ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante impianto mobile denominato **MOBPTT008**;
2. che la ditta presenti, all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, la Garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n.1991/2003, per un importo di € **500.000,00** (previsti per impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti non inerti), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente Autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente Autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza;

3. di stabilire che la ditta trasmetta ad ARPAE apposita **dichiarazione** resa da tecnico abilitato, concernente la **conformità** dell'impianto al progetto presentato prima dell'inizio dell'attività;
4. di **vincolare l'efficacia della presente Autorizzazione all'accettazione della Garanzia finanziaria** di cui al precedente punto 2. dispositivo, **alla trasmissione della dichiarazione** di cui al precedente punto 3. dispositivo ed alla trasmissione ad ARPAE del **certificato di marcatura CE** dell'impianto mobile denominato MOBPTT008;
5. di dare atto che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

|   | ELABORATI   | data       |
|---|---|------------|
| 1 | nota pervenuta con prot. n.211303 del 13.02.2023  | 13.02.2023 |
| 2 | Relazione tecnica descrittiva dell'impianto Rev. 0 con All.: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 5c, 6, 7a | 13.02.2023 |
| 3 | nota pervenuta con prot. n.73606 del 19.04.2024   | 19.04.2024 |
| 4 | Allegato A Codici EER per linea di trattamento impianto MOBPTT008   | 19.04.2024 |
| 5 | Allegato B Schede EoW - rev. 0  | 19.04.2024 |
| 6 | Allegato C Documento riguardante il rispetto dei Reg. CE n.1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP)          | 19.04.2024 |

6. di dare atto che il mezzo mobile denominato MOBPTT008 è composto dai componenti di seguito elencati, da assemblare come da elaborati di progetto:

**Sezione 1 - Vagliatura/triturazione/deferrizzazione**

- a. tramoggia di carico e alimentatore
- b. piano di vagliatura
- c. nastri convogliatori
- d. unità di potenza gruppo vagliatura
- e. quadro elettrico di comando gruppo vagliatura
- f. tramoggia di carico
- g. trituratore ad alberi controrotanti
- h. nastro trasportatore

- i. unità di potenza gruppo triturazione
- j. quadro elettrico di comando gruppo trituratore
- k. separatore magnetico a nastro per l'estrazione di materiali metallici ferrosi (deferrizzatore)

## **Sezione 2 - Desorbimento termico**

### Alimentazione primaria desorbimento

- l. tramoggia di carico con griglia di preselezione e alimentatore a piastre, completo di nastro raccolta fini
- m. nastro trasportatore di estrazione da alimentatore + separatore magnetico a nastro per l'estrazione di materiali metallici ferrosi (deferrizzatore)
- n. nastro trasportatore bidirezionale

### Linea di alimentazione secondaria

- o. tramoggia e alimentatore a piastre, completo di nastro raccolta fini
- p. nastro bidirezionale
- q. coclee di trasferimento
- r. miscelatore continuo a palette bi-albero

### Desorbimento termico

- s. nastro alimentazione tamburo
- t. tamburo rotativo con testate intercambiabili e sistema di combustione multi-bruciatore completo di ventilatore aria comburente
- u. sistema di condizionamento della parte solida

### Depolverazione effluente gassoso

- v. separatore multi-ciclonico completo di coclea per l'estrazione delle polveri
- w. filtro a maniche completo di coclea per estrazione polveri
- x. coclea trasferimento polveri al tamburo

### Depurazione effluente gassoso

- y. combustore termico rigenerativo completo di ventilatore di processo
- z. ventilatore principale (ventola di aspirazione)
- aa. scrubber tipo venturi completo di ventilatore ausiliario
- bb. sistema di filtrazione a carboni attivi per aria

### Ausiliari

- cc. compressore a vite
- dd. cassoni scarrabili a tenuta stagna (opzionali)

### Centro controllo

- ee. sala comandi, quadri di gestione e controllo;
7. di stabilire che ciascun componente l'impianto, di cui al punto precedente, sia univocamente identificato da apposita targhetta inamovibile, sulla quale compaiano: la sigla MOBPTT008, altro numero o lettera progressivi e la denominazione della componente stessa (es.: tramoggia metallica: MOBPTT008/1, alimentatore a piastre MOBPTT008/2) nonché gli estremi del presente Provvedimento;
  8. che la ditta comunichi ad ARPAE, contestualmente alla dichiarazione di cui al punto 3, marca, matricola ed identificativi di ciascun componente di cui al punto 6;
  9. di allegare al presente Provvedimento i verbali della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 (Conferenze n.8 del 22.09.2023, n.4 del 09.02.2024 e n.9 del 13.06.2024) come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale Allegati **A1, A2 e A3**;
  10. di dare atto che le planimetrie dell'impianto sono allegate al presente Provvedimento, quali **Allegati B1, B2, B3**, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
  11. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate; qualsiasi variazione comporterà modifica dell'impianto da assoggettare ad autorizzazione;
  12. di considerare la presente Autorizzazione efficace fino al **30.08.2034**;
  13. di stabilire che, in occasione di ogni campagna di attività, la ditta dovrà richiedere all'autorità competente sul territorio di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera, qualora dovuta, fornendo le specifiche informazioni connesse alla campagna, riguardanti il sito, i recettori e le attività;
  14. che la ditta espliciti, nella comunicazione di inizio campagna di attività, le procedure per la gestione delle potenziali emissioni odorigene e dei percolati che si possono produrre dall'utilizzo di sistemi di bagnatura dei materiali;
  15. che la ditta adotti tutti gli accorgimenti atti a contenere problemi di rumorosità e di appesantimento dell'impatto visivo; l'esercizio di ogni attività dovrà rispettare i regolamenti comunali, nonché eventuali specifiche deroghe, in tema di emissioni rumorose; resta inteso che in ogni caso dovranno essere rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dalle norme vigenti;

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:**

16. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

(1a) **Linea 1** triturazione e vagliatura **R5** con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184 - ter c.2 D.Lgs.152/2006 (D.M. 152/2022)

(1b) **Linea 1** separazione delle frazioni indesiderate e deferrizzazione **R12 / D14**

(2) **Linea 2** desorbitore termico **R12 / D9**

(3) **Linea 3** desorbitore termico, triturazione e vagliatura **R12 / D9**

(4) **Linea 1, 2, 3** come specificato agli All. da C1 a C13 - **R5** con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184 - ter c.3 D.Lgs.152/2006

| Codice CER | Definizione  | Linee e Operazioni consentite (*) |                    |                  |                  |           |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |  | (1a)<br>R5                        | (1b)<br>R12<br>D14 | (2)<br>R12<br>D9 | (3)<br>R12<br>D9 | (4)<br>R5 |
| 010102     | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi  |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| 010408     | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 010409     | scarti di sabbia e argilla   | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 010412     | sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| 010413     | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07                    | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 010504     | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci  |                                   | X                  | X                | X                | X         |
| 010505*    | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli  |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 010506*    | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose                                     |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 010507     | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06                       |                                   | X                  | X                | X                | X         |
| 010508     | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06                      |                                   | X                  | X                | X                | X         |
| 020401     | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole  |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| 050104*    | fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione  |                                   |                    |                  |                  | X         |
| 050105*    | perdite di olio  |                                   |                    |                  |                  | X         |
| 050106*    | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature  |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 050109*    | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose                                    |                                   |                    | X                | X                | X         |

| Codice CER | Definizione  | Linee e Operazioni consentite (*) |                    |                  |                  |           |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |  | (1a)<br>R5                        | (1b)<br>R12<br>D14 | (2)<br>R12<br>D9 | (3)<br>R12<br>D9 | (4)<br>R5 |
| 050110     | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 050113     | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie   |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 050114     | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento   |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 050604     | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento   |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 060502*    | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 060503     | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070111*    | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070112     | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070211*    | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070212     | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070311*    | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070312     | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070411*    | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070412     | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070511*    | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 070512     | fanghi prodotti dal trattamento in loco  |                                   |                    | X                | X                | X         |

| Codice CER     | Definizione   | Linee e Operazioni consentite (*) |                    |                  |                  |           |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
|                |   | (1a)<br>R5                        | (1b)<br>R12<br>D14 | (2)<br>R12<br>D9 | (3)<br>R12<br>D9 | (4)<br>R5 |
|                | degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11  |                                   |                    |                  |                  |           |
| <b>070611*</b> | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose                               |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>070612</b>  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11                  |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>070711*</b> | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose                               |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>070712</b>  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11                  |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>100101</b>  | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)                  |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>100104*</b> | ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia  |                                   |                    |                  |                  | X         |
| <b>100113*</b> | ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile  |                                   |                    |                  |                  | X         |
| <b>100114*</b> | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    |                  |                  | X         |
| <b>100115</b>  | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>100116*</b> | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose   |                                   |                    |                  |                  | X         |
| <b>100117</b>  | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16                              |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>100124</b>  | sabbie dei reattori a letto fluidizzato   |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>100905*</b> | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose  |                                   |                    |                  |                  | X         |
| <b>100906</b>  | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05                                   |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>100907*</b> | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose  |                                   |                    |                  |                  | X         |

| Codice CER | Definizione  | Linee e Operazioni consentite (*) |                    |                  |                  |           |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |  | (1a)<br>R5                        | (1b)<br>R12<br>D14 | (2)<br>R12<br>D9 | (3)<br>R12<br>D9 | (4)<br>R5 |
| 100908     | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07                                |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| 101005*    | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose   |                                   |                    |                  |                  | X         |
| 101006     | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05                              |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| 101007*    | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose   |                                   |                    |                  |                  | X         |
| 101008     | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07                                |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| 130502*    | fanghi di prodotti di separazione olio/acqua   |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 170101     | cemento  | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 170102     | mattoni  | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 170103     | mattonelle e ceramiche   | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 170106*    | miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose         |                                   |                    |                  |                  | X         |
| 170107     | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06                | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 170503*    | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose  |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 170504     | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03   | X                                 | X                  | X                | X                | X         |
| 170505*    | materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose   |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 170506     | materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05  |                                   | X                  | X                | X                | X         |
| 170507*    | pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose  |                                   |                    |                  |                  | X         |
| 170508     | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07                               | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 170903*    | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose |                                   |                    |                  |                  | X         |
| 170904     | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle                          | X                                 | X                  |                  |                  | X         |

| Codice CER     | Definizione   | Linee e Operazioni consentite (*) |                    |                  |                  |           |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
|                |   | (1a)<br>R5                        | (1b)<br>R12<br>D14 | (2)<br>R12<br>D9 | (3)<br>R12<br>D9 | (4)<br>R5 |
|                | voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  |                                   |                    |                  |                  |           |
| <b>190111*</b> | ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose   |                                   |                    |                  |                  | X         |
| <b>190112</b>  | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11  |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>190113*</b> | ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose  |                                   |                    |                  |                  | X         |
| <b>190114</b>  | ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13   |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>190115*</b> | polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose  |                                   |                    |                  |                  | X         |
| <b>190116</b>  | polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15   |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>190119</b>  | sabbie dei reattori a letto fluidizzato   |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>190205*</b> | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose   |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>190206</b>  | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05                            |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>190802</b>  | rifiuti da dissabbiamento   |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| <b>190805</b>  | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane   |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>190811*</b> | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>190812</b>  | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>190813*</b> | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali                    |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>190814</b>  | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13      |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>190902</b>  | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua  |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>190903</b>  | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione  |                                   |                    | X                | X                | X         |
| <b>191105*</b> | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose                               |                                   |                    | X                | X                | X         |

| Codice CER | Definizione   | Linee e Operazioni consentite (*) |                    |                  |                  |           |
|------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |   | (1a)<br>R5                        | (1b)<br>R12<br>D14 | (2)<br>R12<br>D9 | (3)<br>R12<br>D9 | (4)<br>R5 |
| 191106     | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 191209     | minerali (ad esempio sabbia, rocce)   | X                                 | X                  |                  |                  | X         |
| 191301*    | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose                  |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 191302     | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01     |                                   | X                  | X                | X                | X         |
| 191303*    | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose                          |                                   |                    |                  |                  | X         |
| 191304     | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03             |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 191305*    | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose              |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 191306     | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 |                                   |                    | X                | X                | X         |
| 200202     | terra e roccia  |                                   | X                  |                  |                  | X         |
| 200303     | residui della pulizia stradale  |                                   | X                  |                  |                  | X         |

(\*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006

17. di ammettere alle operazioni di **recupero (R5, R12) e smaltimento (D9, D14)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **230.000 tons./a**;
18. che la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, per i rifiuti individuati nella **colonna 1a** della tabella di cui al precedente punto 16, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. n.152 del 27.09.2022;
19. che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 152/2022, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: l'operazione di recupero R5 non potrà quindi essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001

- atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/2022;
20. che la Ditta mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e la certificazione del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;
  21. che la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;
  22. di stabilire che, nella gestione dei rifiuti individuati alla **colonna 1b** della tabella di cui al precedente punto 16, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
    - a. tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati prima di essere ammessi alle attività D14/R12;
    - b. la ditta dovrà accertare che i rifiuti abbiano un residuo secco idoneo ad essere trattati senza la necessità di disidratazione preventiva;
    - c. i rifiuti dovranno essere mantenuti separati per cod EER e sottoposti separatamente alle attività di D14/R12. Pertanto i rifiuti dovranno mantenere il medesimo cod EER di ingresso;
    - d. i rifiuti ottenuti dalla succitata attività dovranno essere suddivisi in lotti di volumetria massima 2.500 m<sup>3</sup> e dovranno essere sottoposti a nuova caratterizzazione;
    - e. la ditta dovrà dotarsi di un sistema che garantisca la tracciabilità delle origini, corredato da certificazioni (rapporti di prova sia dei rifiuti ammessi allo smaltimento che dei rifiuti prodotti) che hanno generato il lotto di cui al punto precedente;
    - f. le attività previste sui rifiuti in esame sono: Separazione manuale o automatica delle frazioni indesiderate e deferrizzazione;
  23. di stabilire che, nella gestione dei rifiuti individuati alla **colonna 2** della tabella di cui al precedente punto 16, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
    - a. tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati prima di essere ammessi alle attività D9/R12;
    - b. la ditta dovrà verificare che il trattamento non provochi rischi per l'ambiente o peggioramento ambientale; pertanto, prima di effettuare le attività D9/R12, dovrà presentare uno studio che preveda la quantità e la tipologia dei contaminati/sostanza desorbita, riferita al flusso orario e complessivo della campagna, sulla base della caratterizzazione dei rifiuti da trattare;
    - c. le operazioni di miscelazione tra rifiuti pericolosi potranno essere svolte solo tra rifiuti che hanno le medesime caratteristiche di pericolosità e che il rifiuto prodotto non

- abbia caratteristiche peggiorative. Ne consegue che non possono essere miscelati rifiuti i cui contaminanti possono dar luogo a reazioni chimiche;
- d. assicurarsi che l'impianto di desorbimento abbia un sistema di abbattimento delle emissioni congruo ed efficace;
  - e. il trattamento porterà alla produzione di un rifiuto che dovrà essere caratterizzato in lotti di volumetria massima 2.500 m<sup>3</sup> e identificato con codice 19 XX XX che dovrà essere caratterizzato per lotti;
  - f. la ditta dovrà provvedere alla tenuta di un registro nel quale vengono indicati i rifiuti che, sottoposti a trattamento di desorbimento termico, vanno a formare il lotto prodotto di codice 19 XX XX (di cui sopra), i rapporti di prova propedeutici alla caratterizzazione e la destinazione per lo smaltimento effettivo.
  - g. la ditta dovrà dotarsi di un sistema che garantisca la tracciabilità delle origini, corredato da certificazioni (rapporti di prova sia dei rifiuti ammessi allo smaltimento che dei rifiuti prodotti) che hanno generato il lotto di cui al punto precedente;
  - h. le attività previste sui rifiuti in esame sono: desorbimento termico;
- 24.** di stabilire che, nella gestione dei rifiuti individuati alla **colonna 3** della tabella di cui al precedente punto 16, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati prima di essere ammessi alle attività D9/R12;
  - b. la ditta dovrà verificare che il trattamento non provochi rischi per l'ambiente o peggioramento ambientale, pertanto, prima di effettuare le attività D9/R12 dovrà presentare uno studio che preveda la quantità e la tipologia dei contaminati/sostanza desorbita, riferita al flusso orario e complessivo della campagna, sulla base della caratterizzazione dei rifiuti da trattare;
  - c. le operazioni di miscelazione tra rifiuti pericolosi potranno essere svolte solo tra rifiuti che hanno le medesime caratteristiche di pericolosità e che il rifiuto prodotto non abbia caratteristiche peggiorative. Ne consegue che non possono essere miscelati rifiuti i cui contaminanti possono dar luogo a reazioni chimiche;
  - d. assicurarsi che l'impianto di desorbimento abbia un sistema di abbattimento delle emissioni congruo ed efficace;
  - e. il trattamento porterà alla produzione di un rifiuto che dovrà essere caratterizzato in lotti di volumetria massima 2.500 m<sup>3</sup> e identificato con codice 19 XX XX;
  - f. la ditta dovrà provvedere alla tenuta di un registro nel quale vengono indicati i rifiuti che, sottoposti a trattamento di desorbimento termico, vanno a formare il lotto

prodotto di codice 19 XX XX (di cui sopra), i rapporti di prova propedeutici alla caratterizzazione e la destinazione per lo smaltimento effettivo;

- g. la ditta dovrà dotarsi di un sistema che garantisca la tracciabilità delle origini, corredato da certificazioni (rapporti di prova sia dei rifiuti ammessi allo smaltimento che dei rifiuti prodotti) che hanno generato il lotto di cui al punto precedente;
- h. le attività previste sui rifiuti in esame sono: cernita manuale delle frazioni indesiderate, deferrizzazione, riduzione volumetrica, vagliatura, desorbimento termico;

**25.** di individuare, negli allegati sotto riportati, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, individuati nella **colonna 4** della tabella di cui al precedente punto 16, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:

- **Allegato C1** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 1 prodotti dal recupero rifiuti non pericolosi da processi termici;
- **Allegato C2** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 1 prodotto da attività di recupero di rifiuti non pericolosi terrosi e minerali;
- **Allegato C3** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 1 prodotti dal recupero di rifiuti non pericolosi da fonderie, bonifiche e processi termici;
- **Allegato C4** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 2 prodotti da recupero di rifiuti non pericolosi fangosi;
- **Allegato C5** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 2 rifiuti non pericolosi da bonifica;
- **Allegato C6** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 2 da rifiuti pericolosi fangosi;
- **Allegato C7** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 2 da rifiuti pericolosi terre e da processi termici;
- **Allegato C8** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 rifiuti non pericolosi fangosi;
- **Allegato C9** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 rifiuti non pericolosi terre e inerti;
- **Allegato C10** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 rifiuti non pericolosi da processi termici;
- **Allegato C11** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 da rifiuti pericolosi fangosi;

- **Allegato C12** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 da rifiuti pericolosi da processi termici;
  - **Allegato C13** inerti per sottofondi, riempimenti e opere strutturali da linea 3 da rifiuti pericolosi terre e inerti;
26. che ogni lotto di materiale prodotto EoW sia dichiarato conforme attraverso la **dichiarazione di conformità**, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto;
27. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato D** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento così come individuate agli allegati da C1 a C13 al presente Provvedimento;
28. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto, come specificato nel sistema di gestione, corrisponda al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 26;
29. che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti ai criteri di cui al punto 25, sia attivo ed operante il sistema di gestione così come definito negli Allegati da C1 a C13 ed inserito all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
30. che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
- a. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti;
  - b. i rifiuti pericolosi gestiti dovranno essere sempre mantenuti separati dai rifiuti non pericolosi;
  - c. di stabilire che la ditta, nell'ambito di ogni campagna di attività che coinvolga rifiuti pericolosi, produca una relazione riportante i contaminanti dei rifiuti, l'efficacia degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera sia convogliate che diffuse e la conformità delle caratteristiche dei rifiuti prodotti agli impianti di destinazione;
  - d. che la ditta metta in atto un sistema di decontaminazione dell'impianto da attuarsi al termine dell'utilizzo del medesimo per il trattamento di rifiuti pericolosi così come descritto nella documentazione prodotta il 19.04.2024;
  - e. la Ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile;
  - f. alla comunicazione di cui all'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, dovrà essere allegata, in stralcio, la valutazione del rischio chimico, redatta dalla ditta nell'ambito

del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n.81/2008, con particolare riferimento alla silice libera cristallina, sia in caso di attività di vagliatura della sabbia proveniente dagli arenili, che in caso di trattamento di rifiuti provenienti da attività di scavo costituiti da materiale sabbioso, ancorché non provenienti dall'arenile;

- g. nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- h. il deposito di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
- i. i rifiuti urbani (definiti all'art.183 c.1. lett. b-ter del D.Lgs. n.152/2006, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020) sono avviati esclusivamente al recupero;
- j. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;

**31. di rammentare:**

- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli la documentazione relativa agli adempimenti in merito ai Regolamenti (CE) n.1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP), al fine di dimostrare di operare nel rispetto degli stessi;
- d. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006;
- e. il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt.193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere dettagliata la descrizione;

**ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI**

- 32. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame (ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti)**

- dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;
33. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'Autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
  34. di comunicare il presente Provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
  35. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
  36. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
  37. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  38. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  39. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Rimini - Area Est  
*Dott. Stefano Renato de Donato***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**